



COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA

PROVINCIA DI BRESCIA

ORIGINALE

Codice Ente: **1 7 1 8 3**

DELIBERAZIONE N. 3

Del 17.02.2026

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2026
-----------------	---

L'anno duemilaventisei addì diciassette del mese di febbraio con inizio della seduta alle ore 19.05 previa l'osservanza di tutte le formalità stabilite dalla vigente legge, vennero oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta comune di prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

N.	Cognome e nome	Carica	Presente/Assente
1.	FERRI GERARDO	SINDACO	P
2.	CIOLI LUIGI	CONSIGLIERE	P
3.	MUTTI PIERGIACOMO	CONSIGLIERE	P
4.	GAGLIANDI ROSANNA	CONSIGLIERE	P
5.	PORTERI GIOVANNI	CONSIGLIERE	P
6.	BALDUCHELLI FLAVIO	CONSIGLIERE	P
7.	CONTRINI FLAVIO	CONSIGLIERE	P
8.	CIOLI ELISA	CONSIGLIERE	P
9.	PORTERI ANDREA	CONSIGLIERE	P
10.	SALERI GIORDANO	CONSIGLIERE	P
11.	PELIZZARI MILENA	CONSIGLIERE	P

Assiste alla seduta il Segretario comunale Dott.ssa ALESSANDRA RICHIEDEI con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel rispetto del Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 10/04/2013 e successive modificazioni approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 27/03/2015

Essendo legale il numero degli intervenuti, Dott. FERRI GERARDO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30/07/2024 – esecutiva ai sensi di legge - è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025/2027 contenente gli obiettivi strategici e operativi per la programmazione finanziaria e gestionale dell'Ente;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 04/02/2025 – esecutiva ai sensi di legge - è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 04/02/2025 - esecutiva ai sensi di legge - è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 25/02/2025 - esecutiva ai sensi di legge - è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – parte finanziaria 2025/2027 per l'assegnazione in responsabilità delle risorse finanziarie;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29/04/2025 – esecutiva ai sensi di legge – è stato approvato il Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2024;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 21/07/2025 – esecutiva ai sensi di legge - è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026/2028 contenente gli obiettivi strategici e operativi per la programmazione finanziaria e gestionale dell'Ente;
- Con deliberazione di Giunta comunale n. 02 del 15/01/2026 - esecutiva ai sensi di legge - è stato approvato il PIAO - Piano Integrato di Attività e Organizzazione provvisorio per il triennio 2026/2028;
- Con deliberazione di Giunta comunale n. 08 del 20/01/2026 - esecutiva ai sensi di legge - è stato approvato lo schema del Bilancio di Previsione Finanziario 2026 / 2028;

TENUTO CONTO che con Decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2025, pubblicato in G.U. n. 302 del 31 dicembre è stato approvato il differimento al 28 febbraio 2026 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2026/2028 degli enti locali, con conseguente autorizzazione, sino a tale data, dell'esercizio provvisorio del bilancio.

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

RICHIAMATA la disciplina inerente alla suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTI in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case

popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

VISTA la delibera consiliare n. 13 del 30/05/2023, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria;

ATTESO che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

VISTA la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. N. 5 del 04.02.2025 con la quale l'Ente ha provveduto a confermare per l'anno 2025 le aliquote e le detrazioni IMU;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data” [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];

RICHIAMATO l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;

DATO ATTO che decorre dall'anno di imposta 2022 l'obbligo di utilizzare, ai fini dell'invio telematico al Ministero dell'economia e delle finanze delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, delle province e delle città metropolitane, il formato elettronico individuato dal decreto 20 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021), emanato in attuazione del comma 15-bis del citato art. 13 del D. L. n. 201 del 2011;

DATO ATTO della competenza del Consiglio Comunale ad approvare le relative aliquote e che il presente provvedimento è propedeutico alla formazione del Bilancio di previsione annuale e pluriennale 2026/2028;

RITENUTO, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come risultanti nel “Prospetto aliquote IMU – Comune di Tavernole sul Mella”, generato attraverso l'apposita applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale;

VISTO il “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali” approvato con D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;

ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole, reso dal responsabile dell'Area Finanziaria, Rag. Giorgio Rambaldini, in ordine alla regolarità **tecnica** (art.49, c.1 del T.U. n.267/2000 e successive modificazioni);

ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole, reso dal responsabile dell'Area Finanziaria, Rag. Giorgio Rambaldini, in ordine alla regolarità **contabile** (art.49, c.1 del T.U. n.267/2000 e successive modificazioni);

Il Sindaco illustra le aliquote, che sono confermate nella misura come gli anni precedenti e, visto che non ci sono interventi, pone in votazione il punto all'ordine del giorno;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti:

Presenti n. 11
Astenuiti n. 0
Votanti n. 11
Favorevoli n. 8
Contrari n. 3 (Porteri Andrea, Saleri Giordano, Pelizzari Milena)

DELIBERA

1. DI APPROVARE le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate
2. DI DETERMINARE le aliquote IMU per l'anno d'imposta 2026 come da tabella sottostante:

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	0,96%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1 comma 758 della l. 27/12/2019 n. 160
Aree fabbricabili	0,96%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	0,96%

3. DI DARE ATTO che le aliquote stabilite dal presente dispositivo hanno effetto dal giorno 1° gennaio 2026 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 4);

4. DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

5. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione agli Uffici per gli adempimenti conseguenti

6. DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Finanziaria l'adozione degli atti gestionali di competenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 267/2000;
7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio On line del Comune di Tavernole sul Mella, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii;
8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato nel portale "Amministrazione Trasparente" dell'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 14/03/2013, n. 33, così come aggiornato dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97
9. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni o in alternativa è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione.

CONSIDERATA l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n.267;

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento già dall'01.01.2026 e di definire con certezza le entrate tributarie per il bilancio di previsione dell'anno 2026.

Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti:

Presenti	n. 11
Astenuti	n. 0
Votanti	n. 11
Favorevoli	n. 11
Contrari	n. 0

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000



Deliberazione N. 3 del 17.02.2026

Oggetto: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2026**

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Dott. FERRI GERARDO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa ALESSANDRA RICHIEDEI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.)

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa ALESSANDRA RICHIEDEI